

**REGOLAMENTO (CE) N. 110/2003 DELLA COMMISSIONE****del 21 gennaio 2003****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/2002 <sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

<sup>(5)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

<sup>(6)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

<sup>(7)</sup> GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 18.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

## «ALLEGATO I

| Codice NC  | Designazione delle merci                         | Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) | Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) | Origine <sup>(1)</sup> |
|------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| 0207 12 90 | Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate  | 85,6                                | 10   | 01                     |
| 0207 14 10 | Pezzi disossati di galli o di galline, congelati | 182,6                               | 39   | 01                     |
|            |  | 186,7                               | 37   | 02                     |
|            |  | 209,0                               | 27   | 03                     |
|            |  | 213,8                               | 26   | 04                     |
|            |  | 273,2                               | 8  | 05                     |
| 0207 27 10 | Pezzi disossati di tacchini, congelati           | 287,1                               | 3  | 01                     |
|            |  | 272,3                               | 7  | 06                     |
| 0207 36 15 | Pezzi disossati di anatre o di faraone congelati | 211,5                               | 33   | 02                     |
|            |  | 317,3                               | 1  | 05                     |
| 1602 32 11 | Preparazioni non cotte di galli e di galline     | 204,4                               | 25   | 01                     |
|            |  | 208,7                               | 23   | 02                     |

<sup>(1)</sup> Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Argentina
- 04 Cile
- 05 Cina
- 06 Israele.»